TRIBUNALE DI TRANI – Giudice: dott. Giuseppe Rana

staff.trani@astegiudiziarie.it

Proposta di accordo con i creditori ex art.7 L.3/2012

Gestore della crisi: Sabino Barbarossa

I Sig.ri Di Tommaso Filippo (C.F. DTMFPP81C06B619P) e Paciolla Carmela (C.F. PCLCML82H60B619T) coniugi residenti alla via Giovanni Falcone N.25 in Canosa di Puglia (BT) – 76012 hanno presentato ricorso ai sensi dell'art.7 della L.3/2012 (procedura N.446/2022); il Giudice con provvedimento del 28.02.2023, che si riporta, ha fissato udienza per il giorno 22/06/2023, ore 12:00, disponendo altresì che la comunicazione dello stesso fosse fatta a tutti i creditori almeno entro quarantacinque giorni e così è avvenuto da parte del dott. Sabino Barbarossa in data 03.03.2022 attraverso posta elettronica certificata.

Esaminati gli atti, considerato che parte ricorrente: non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella proposta, non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente ricorso, non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis, ha fornito documentazione consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale, ritenuta la competenza territoriale, vista la relazione del professionista di cui sopra e ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. n. 3 del 2012;

Dispone la comunicazione, almeno entro 45 gg. prima dell'udienza, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del presente decreto, con avvertimento che entro 10 gg. prima dell'udienza potranno far pervenire la loro dichiarazione di consenso ex art. 11, 1° comma, l. n. 3 del 2012;stabilisce darsi idonea pubblicità della proposta e del decreto a mezzo del professionista;

Dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili

Nell'impossibilità di pubblicare l'intera proposta si propone di seguito un sunto non dettagliato invitando i creditori a contattare il gestore incaricato OCC all'esigenza (dott. Sabino Barbarossa sabino.barbarossa@pec.it).

Si propone il pagamento di complessivi Euro 110.411,80 secondo un piano che prevede il pagamento differenziato per ogni classe di creditori con percentuale di soddisfazione del 80% per il creditore privilegiato in 149 mesi e 40% per i restanti creditori chirografari, soddisfazione integrale delle spese di procedura.